

ItaliaOggi anticipa i contenuti della circolare che fissa modalità e termini per la scuola

Pensioni, tutto pronto per 60 mila

Tra docenti, dirigenti e Ata, ecco quanti hanno i requisiti

Pagina a cura
DI NICOLA MONDELLI

Conto alla rovescia per i circa sessantamila, dirigenti scolastici, docenti, assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari che, potendo fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, devono decidere se presentare domanda di cessazione dal servizio e di essere collocati a riposo unitamente al trattamento pensionistico a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012. Oppure se revocare una domanda eventualmente già presentata o rimanere in servizio continuando a beneficiare della normativa in essere prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della riforma previdenziale del ministro del welfare, Elsa Fornero. Il decreto e la relativa circolare, di cui *ItaliaOggi* è in grado di anticipare i contenuti, stanno per essere firmati in queste ore dal ministro dell'istruzione, Francesco Profumo. Disco rosso, invece, alla richiesta sindacale di spostare al 31 agosto 2012 il termine entro il quale maturare i requisiti richiesti prima della riforma per accedere al trattamento pensionistico il 1° settembre 2012. Se la richiesta fosse stata accolta, il conto alla rovescia sarebbe iniziato anche per alcune altre migliaia di personale scolastico, soprattutto femminile nato nel 1952 che, in molti casi, solo per qualche settimana, mese, se non addirittura qualche giorno, non ha maturato al 31 dicembre 2011 i requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità. Nel senso richiesto dai sindacati c'è un ordine del giorno accolto dal Governo alla camera.

Termini e modalità

Il ministro dell'istruzione ha fissato al 30 marzo, salvo modifiche dell'ultima ora, il termine per la presentazione della domanda di dimissioni volontarie dal servizio, di collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di contribuzione, di trattenimento in servizio o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico di an-

zianità. Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite Polis, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. La domanda di cessazione dal servizio deve essere inoltrata utilizzando la procedura web Polis "istanze on-line" disponibile sul sito del Miur (www.istruzione.it). Restano valide le domande presentate tramite Polis prima della pubblicazione del decreto ministeriale. Se presentata, invece, in forma cartacea devono essere ripresentate con la suddetta procedura.

Esclusivamente in forma cartacea deve essere presentata l'eventuale istanza di trattenimento in servizio. L'utilizzo della domanda in forma cartacea è consentita anche al personale in servizio all'estero.

Richiesta del trattamento

La domanda di accesso al trattamento pensionistico deve essere inviata direttamente all'ente previdenziale utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'istituto di previdenza mediante una delle seguenti modalità:

1-compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato;

2-compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto di previdenza, previa registrazione.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande di pensione è già disponibile per coloro che si avvarranno dell'assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura degli interessati sarà disponibile nell'apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.

Condizioni per accedere

Due sono le condizioni per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità con effetto dal 1° settembre 2012:

1-presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 30 marzo;

2-avere maturato alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal-

la normativa in essere prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 contenente le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici aventi effetto dal 1° gennaio 2012;

3- maturare al 31 dicembre 2012 i nuovi requisiti richiesti dall'art. 24 del decreto legge 201/2011.

La pensione di vecchiaia

Hanno accesso alla pensione di vecchiaia gli uomini e le donne

che potevano fare valere alla data del 31 dicembre

2011 sessantacinque anni di età e non meno di venti anni di contribuzione.

Possono anche accedervi le donne se alla predetta data potevano fare valere sessantuno anni di età e non meno di venti anni di anzianità contributiva. Possono inoltre accedervi uomini e donne che al 31 dicembre 2012 potranno fare valere sessantasei anni di età e non meno di venti anni di anzianità contributiva.

La pensione di anzianità

Hanno accesso alla pensione di anzianità gli uomini e le donne che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano maturato la "quota 96" e cioè sessanta anni compiuti e trentasei anni di contributi, ovvero sessantuno anni di età e trentacinque di contributi. L'accesso alla pensione di anzianità è inoltre consentito, indipendentemente dall'età anagrafica e senza alcuna penalizzazione al personale che alla predetta data poteva fare valere quaranta anni di servizio e/o di contribuzione. Per effetto di quanto dispone l'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, il personale femminile può, fino al 2015, accedere alla pensione di anzianità potendo fare valere non meno di cinquantasette anni di età e una contribuzione pari o superiore a trentacinque anni, ma a condi-

zione che opti per il sistema di calcolo contributivo. Nel caso in cui i predetti requisiti anagrafici e contributivi saranno conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, tale personale femminile in quanto destinatario della disposizione di cui all'art. 1, comma 21, della legge 148/2011 potrà accedere al trattamento pensionistico solo a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di maturazione dei requisiti. L'accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 1° settembre 2012 è consentito anche agli uomini che potranno fare valere, indipendentemente dall'età anagrafica, quarantadue anni e un mese di anzianità contributiva e alle donne che alla medesima data

ne potranno fare valere quarantuno e un mese. In questi ultimi casi è da verificare se permane il termine del 31 dicembre stabilito per il personale della scuola dalla precedente normativa entro il quale si potevano maturare figurativamente i requisiti anagrafici e contributivi.

Quanti andranno

È prematuro fare previsioni su quanti, tra i sessantamila che ne avrebbero titolo, chiederanno di andare in pensione dal prossimo primo settembre. Diversi sono infatti i fattori che potrebbero incidere su una decisione piuttosto che un'altra. Quello che maggiormente potrebbe incidere sul tipo di decisione è, sicuramente l'incertezza sia normativa che economica sul futuro anche tenendo presente della garanzia prevista dal citato art. 24 secondo la quale potranno andare in

pensione con le vecchie norme anche negli anni successivi: fino al 2014 con quota 97 per la pensione di anzianità; per la pensione di vecchiaia, uomini e donne, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo ulteriori trattenimenti volontari in servizio. Il personale femminile che al 31 dicembre 2011 aveva sessantuno anni di età e almeno 20 anni di contribuzione potrà andare in pensione fino alla maturazione del sessantacinquesimo anno di età.

È appunto la varietà dei fattori che rende problematico fare delle previsioni. Un numero credibile potrebbe essere quello compreso tra venti e venticinquemila.

1. Continua

—©Riproduzione riservata—

*Supplemento a cura
 di ALESSANDRA RICCIARDI
 aricciardi@class.it*



Elsa Fornero

